

ALLEGATO A

AUTORIZZAZIONI, PARERI, NULLA OSTA

COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA CAVA IN LOCALITÀ
CASCINA PROVVIDENZA

COMUNECOLLEGNO

Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13

Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40

PROPONENTI: CAVE DRUENTO S.r.l e ES.CO.GE. S.r.l

- parere prot. CM n. 94071 dell'01/08/2017 del Comune di Collegno
- Autorizzazioni all'esercizio delle cave ex LR 23/2016 rilasciate dal Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive della Città Metropolitana di Torino:
 - D.D. 9-24902/ 2017 del 04/09/2017, Ditta Cave Druento srl
 - D.D. 10-24905/2017 del 04/09/2017, Ditta Es.Co.Ge. srl.



PROVINCIA DI TORINO
Settore Urbanistica e Ambiente

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Alla Città Metropolitana di Torino
Area Sviluppo Sostenibile e
Pianificazione Ambientale
Servizio Tutela e
Valutazioni Ambientali
alla c.a. dott.sa Paola Molina

direzione@pec.cavedruento.it

A Cave Druento s.r.l.

escogesrl@pec.it

A ES.CO.GE. s.r.l.

m.sorbo@architettitorinopec.it

p.c. Arch. Maria SORBO

**OGGETTO: Completamento ed ampliamento della cava Cascina Provvidenza:
procedimento in variante al PRGC del Comune di Collegno ex art. 8 della L.R. 23/2016 –
nullaosta all’approvazione della variante urbanistica.**

In riferimento alla revisione del documento tecnico definitivo di variante in oggetto, pervenuto in data 31/07/2017 prot. n. 43340, con la presente si comunica che il fascicolo di variante prodotto risulta conforme con quanto evidenziato nelle Conferenza di Servizi relativa all’istruttoria interdisciplinare della fase di valutazione ex art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i, e non sussistono pertanto motivi ostativi all’approvazione della stessa.

Cordiali saluti

Il Responsabile Urbanistica e Ambiente
Arch. Paola TESSITORE
(f.to digitalmente)

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Difesa del Suolo e Attività Estrattive**

N. 9-24902/2017

OGGETTO: COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA CAVA IN LOC. CASCINA PROVVIDENZA.

COMUNE: COLLEGNO. **RICHIEDENTE:** CAVE DRUENTO S.R.L.

AUTORIZZAZIONE EX L.R. 23/2016.

Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive

Premesso che:

- In data 11 febbraio 2016 il sig. Bernardino Torassa, in qualità di legale rappresentante della Ditta Cave Druento srl, con sede legale in Torino – corso Luigi Einaudi n. 20 – Codice Fiscale 01394100018 e il sig. Chiambretto Giacomo, in qualità di legale rappresentante della Ditta ES.CO.GE srl, con sede legale in Druento – Via Torino n. 64 – Codice Fiscale 10484280010 – hanno depositato presso la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n.40/1998 e smi, copia degli elaborati e contestuale domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA relativamente al progetto di *“Completamento ed ampliamento della cava Cascina Provvidenza nel Comune di Collegno”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 59 dell' Allegato B2 della l.r. 40/98 ". Il procedimento si è concluso con l’assoggettamento alla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale con determinazione del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali n. 36-12951 del 23/5/2016;
- In data 18/10/2016 la Ditta Cave Druento srl e la Ditta ES.CO.GE srl hanno depositato presso la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n.40/1998 e smi, copia degli elaborati progettuali e contestuale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 (ora abrogata dalla L.R. 23/2016) relativamente al progetto in oggetto;
- La cava in oggetto è stata originariamente autorizzata alla Ditta Beretta & C. s.r.l. in data 8/10/2009 dal Comune di Collegno. In data 22/04/2014 l’autorizzazione è scaduta e la ditta Beretta srl, oltre ad aver cavato notevolmente in difformità rispetto all’autorizzazione rilasciata, non ha concluso i lavori e non ha presentato istanza di rinnovo. Gli elaborati attualmente presentati documentano tali difformità, di cui in passato si è occupato il Comune di Collegno per competenza; lo stesso Comune con ordinanza del Dirigente del Settore Urbanistica del n. 79 del 17/11/2014 ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione in capo alla Ditta Beretta& C. s.r.l.

- Il progetto attualmente presentato si sviluppa sulle stesse superfici del precedente progetto autorizzato alla soc. Beretta. La differenza sostanziale riguarda la profondità di scavo che, mentre prima era limitata a 5 metri dal p.c., ora è stata portata a una media di 16/17 m dal p.c. Si prevede la conduzione dei lavori d'estrazione per fasi successive. La quota massima del fondo scavo risultante è prevista a circa 263,00 m s.l.m., corrispondenti ad una profondità variabile da 15 a 17 m a seconda dell'andamento attuale del piano campagna, stimato mediamente alla quota variabile da 278 a 280 m. slm.
- L'area in disponibilità alla soc. Cave Druento srl è caratterizzata da una superficie effettiva di intervento di 25.100 m²; un volume lordo da movimentare di 233.700 m³; un volume di scotico e terreno vegetale pari a 43.000 m³; il **materiale utile** estraibile è di **190.700 m³**; i tempi di intervento previsti sono 8 anni per la coltivazione della cava, più 2 anni per il recupero ambientale.
- Il progetto prevede un riempimento della fossa, contestualmente alle operazioni d'estrazione, con limi provenienti dall'impianto di lavaggio inerti, terre e rocce da scavo non classificabili come rifiuti ai sensi del DM 161/2012 e dell'art.41 bis L.98/2013, terre e rocce da scavo classificabili come rifiuti non pericolosi (limitatamente al codice CER 170504), tramite le procedure semplificate di cui all'art. 216 del D.lgs 152/2006, terre varie classificate come MPS (materia prima secondaria) provenienti da impianti di recupero autorizzati mediante procedura ordinaria di cui all'art 208 del D.lgs 152/2006. Le operazioni previste per il recupero ambientale sono: il ritombamento sino alla quota -1m; la rideposizione del terreno di coltivo; limitate lavorazioni del suolo; inerbimenti a spaglio.

Considerato che:

- L'area non risulta soggetta né a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i, né a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del Dlgs 42/2004.
- Con nota n. 130674 del 09/11/2016 ed è stata convocata la I^a riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 40/1998 e smi.
- In data 23/11/2016 si è svolto il sopralluogo istruttorio presso il sito di cava.
- In data 30/11/2016 si è tenuta presso la sede dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria della Città Metropolitana di Torino la I^a riunione della Conferenza dei Servizi, in cui sono state indicate le richieste di integrazioni progettuali necessarie al prosieguo dell'istruttoria.
- In data 07/02/2017 (prot. C.M. n. 14497 del 07/02/2017) le soc. Cave Druento srl e ES.CO.GE srl hanno richiesto una proroga di 30 gg per la consegna delle integrazioni.
- La documentazione integrativa richiesta è pervenuta il 06/03/2017 (prot. C.M. n. 27596 del 07/03/2017).
- Con nota n. 40196 del 03/04/2017 è stata convocata la II^a riunione della Conferenza dei Servizi, a seguito della quale sono risultati necessari ancora alcuni chiarimenti in merito alla documentazione presentata.
- Con nota n. 58672 del 15/05/2017 è stato comunicato alla Ditta l'importo della garanzia fideiussoria ai sensi dell' art. 33 della L.R. 23/2016 e s.m.i., a beneficio della Città Metropolitana di Torino.

- In data 11/07/2017 sono pervenuti i “*chiarimenti e approfondimenti redatti a seguito della conferenza dei servizi del 27 aprile 2017* “ sui quali con nota n. 85223 del 12/07/2017 sono stati richiesti a Comune, Regione Piemonte e ARPA i rispettivi pareri di competenza.
- In data 04/08/2017 e 11/08/2017 sono pervenute da parte della Ditta Cave Druento srl., due polizze fidejussorie emesse dalla Società TUA Assicurazioni SPA; la prima relativa al lotto 1 n. 40099791003779 del 26/07/2017 con durata dal 26/07/2017 sino al 01/01/2029 e importo pari a Euro 65.000, la seconda relativa al lotto 2 n. 40099791003792 del 02/08/2017 con durata dal 26/07/2017 sino al 01/01/2029 e importo pari a Euro 273.000, contraente Cave Druento Srl a beneficio della Città Metropolitana di Torino, così come indicato nella nota suddetta.
- Sul progetto in oggetto sono pervenuti, nell’ambito dell’istruttoria della Città Metropolitana, i seguenti pareri o note:
 - *nota prot. n. 24917 del 01/12/2016 della Città di Venaria Reale – Servizio Ambiente.*
 - *nota prot. C.M. n. 143161 del 07/12/2016 del Servizio difesa del suolo e attività estrattiva- ufficio geologico -della Città Metropolitana di Torino.*
 - *note prot. n. 19928/A1906A del 14/12/2016 (prot. C.M. n. 145779 del 14/12/2016)e n.50975 del 27/04/2017 del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, contenente richiesta di integrazioni.*
 - *nota prot. C.M. n. 145935 del 14/12/2016 del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino.*
 - *note prot. n. 30881/A1606A del 20/12/2016 e n. 50552 del 27/04/2017 del Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest della Regione Piemonte.*
 - *note prot. C.M. n. 145935 del 14/12/2016 e n. 51007 del 27/04/2017 del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino.*
 - *nota prot. CM n. 85906 del 13/07/2017 del Comune di Collegno*
- Il progetto di cui alla presente autorizzazione è composto dai seguenti elaborati definitivi:

B -PROGETTO EX L.R. 69/78 (ora L.R. 23/16)

- B01 – relazione tecnica
- INT AB01 - relazione integrativa
- B02 – estratto mappa
- B03 – planimetria stato attuale
- INT B03 bis -planimetria stato attuale con traccia sezioni estese ad un intorno di 200 m
- B04 – planimetria destinazioni d'uso
- B05 – planimetria degli interventi
- B06 – planimetria stato finale di coltivazione
- B07 – planimetria stato finale dei lavori
- B08 – sezioni di coltivazione
- INT B08 - sezioni di coltivazione estese ad un intorno di 200 metri
- B09 – sezioni di recupero morfologico
- INT B10 – nuova planimetria fasi di coltivazione e recupero morfologico
- B11 – relazione di recupero ambientale

- INT B12 – planimetria recupero ambientale
- B13 – sezioni di recupero ambientale
- INT B14 – nuova planimetria lotti di recupero ambientale
- INT B15 - nuovo piano gestione rifiuti estrazione ex dlgs 117/08

C -STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

- C01 - QUADRO PROGETTUALE
 - C01.A – corografia
 - C01.B - inquadramento territoriale
 - C01.C – planimetria circuiti idraulici
 - C01.D – particolare viabilità accesso alla cava
- C02 - QUADRO PROGRAMMATICO
- C03 – QUADRO AMBIENTALE
 - C03.A – Relazione specialistica sulle seguenti matrici ambientali: Geologia e geomorfologia (relazione geologica geotecnica); Acque sotterranee (relazione idrogeologica)
 - C03.A1 int- Carta piezometrica livello massimo di falda su stato finale di coltivazione
 - C03.B – relazione specialistica sulle seguenti matrici ambientali: Vegetazione, fauna, ecosistemi, Paesaggio, Pedologia, Clima
- C04 – Sintesi in linguaggio non tecnico
- C05 - Documentazione fotografica
- D01 - Compensazioni ambientali Comune Collegno
- E01 - Piano di accertamento dei valori di fondo naturale dell'area
- F01 - Progetto di monitoraggio delle componenti ambientali
- INT.2 G01 - "Nuovo protocollo operativo di gestione sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo che verranno conferite per il ritombamento della fossa di cava" (giugno 2017)
- INT L01 - Protocollo operativo sulla gestione degli scotici del terreno vegetale, sulla viabilità interna di cantiere e sulla coltivazione del giacimento a confine tra le due società
- H01 - Protocollo operativo di gestione delle operazioni di trasporto e delle operazioni di abbattimento polveri causate dai lavori di cava
- Previsionale impatto acustico
- Previsionale poveri diffuse
- VAR_1: documento tecnico definitivo di variante al PRGC (giugno 2017)
- INT AB02 - CHIARIMENTI E APPROFONDIMENTI REDATTI A SEGUITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 27 APRILE 2017 (GIUGNO2017)

Ed inoltre:

- La Città Metropolitana ha provveduto a:
 - verificare presso la Prefettura di Torino l'iscrizione alla White list (Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - art. 1, commi dal 52 al 57, L. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) con validità sino al 25/10/2017.
 - verificare in data 20/04/2017 la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC);

- verificare presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino il certificato del Casellario giudiziale relativo agli amministratori della Ditta in esame, per i quali è stato emesso il certificato numero 25068/2017/R del 28/04/2017;
- verificare presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo alla Ditta Cave Druento srl, per la quale la il Casellario giudiziale ha attestato che non risulta nulla (certif. n. 2525/2017/R del 28/04/2017);
- Il progetto esaminato è risultato conforme ai dettami della L.R. 23/2016 e pertanto sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.
- Da parte della Ditta Cave Druento srl sono state presentate le garanzie fideiussorie citate ai punti precedenti; le condizioni contrattuali delle stesse sono state esaminate e sono risultate idonee a garantire gli obblighi di recupero ambientale ai sensi dell'art.33 della L.R. 23/2016 e s.m.i.

Ritenuto che:

- La presente autorizzazione:
 - possa essere rilasciata ai sensi della L.R. 23/16, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni specificate nel dispositivo;
 - sarà parte integrante, ai sensi della LR 40/98 e del Dlgs 152/2006 smi, del provvedimento recante il Giudizio positivo di Compatibilità ambientale e diverrà efficace a partire dalla data di efficacia del citato provvedimento.

Visti:

- I verbali delle Conferenze dei Servizi;
- I pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati;
- La L.R. n. 23/2016 "*Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave*";
- La Legge n. 56/2014 recante "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni*", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.
- L'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- **di autorizzare**, ai sensi della L.R n. 23/2016, il progetto di completamento ed ampliamento della cava Cascina Provvidenza nel Comune di Collegno, così come richiesto dalla Ditta Cave Druento srl, **sino al 01/01/2027** e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Stante la garanzia fidejussoria prestata ai sensi e secondo le modalità della D.G.R. n. 25-3253 del 09/05/2016, la coltivazione recupero ambientale potrà essere attuata esclusivamente nei lotti 1 e 2, di cui alla TAVOLA "INT B14 – nuova planimetria lotti di recupero ambientale", fino alla presentazione di nuova e diversa fidejussione relativa agli altri lotti; tale garanzia dovrà essere prestata almeno 30 giorni prima dell'inizio degli scavi sui restanti lotti, pena la decadenza dell'autorizzazione (come previsto dalla D.G.R. sopra citata).
2. L'esecuzione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale è autorizzata nei mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Collegno, richiesti dalla Ditta istante e indicati nella tavola B02 – estratto di mappa.
3. L'area di cava sia recintata ove possibile e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di recupero ambientale, secondo i disposti del DPR n.128/1959;
4. Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art.891 del Codice Civile;
5. Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 4 ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;
6. Prima dell'inizio di tutti i lavori di escavazione, siano identificati i perimetri dei vari lotti tramite l'apposizione di idonei capisaldi e/o picchetti inamovibili, gli stessi siano mantenuti ben visibili per tutta la durata della coltivazione e del recupero ambientale;
7. Nessun lavoro di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta; in ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere mantenuta almeno 1 m al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica;
8. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi previste in progetto; la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di riempimento devono procedere per lotti successivi, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
9. La volumetria massima estratta non superi i 190.700 m³ ,
10. Le scarpate dei gradoni non superino l'inclinazione massima di 40° sessagesimali;
11. Qualora lo scavo coinvolgesse il litotipo alterato riscontrato con il sondaggio appositamente terebrato a quota -18,30 m da p.c., le scarpate del gradone posto alla quota più bassa non dovranno superare l'inclinazione massima di 30°;
12. Se nel corso del previsto lavoro di riempimento dovesse presentarsi la necessità di creare scarpate provvisorie, tali scarpate non dovranno superare l'inclinazione massima di 30°;
13. Il riempimento previsto in progetto dovrà avvenire esclusivamente con limi provenienti dall'impianto di lavaggio inerti, terre e rocce da scavo non classificabili come rifiuti, terre e rocce da scavo classificabili come rifiuti non pericolosi (limitatamente al CER 170504), tramite le procedure semplificate di cui all'art. 216 del D.lgs 152/2006, terre varie classificate come MPS provenienti da impianti di recupero autorizzati mediante procedura ordinaria di cui all'art 208 del D.lgs 152/2006;
14. I limi provenienti dall'impianto di lavaggio inerti, ai fini dell'utilizzo nel recupero ambientale della cava in oggetto, dovranno essere soggetti alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e D.M. 5 febbraio 1998, previa osservanza di quanto prescritto all'art. 5 ed al punto 12.7 del D.M. 5 febbraio 1998 ovvero con obbligo di caratterizzazione ambientale sul tal quale del materiale in ingresso al centro di recupero per la verifica del rispetto della colonna A dell'Allegato V Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e del rispetto dei limiti dell'eluato di cui all'allegato 3 del D.M. 5/2/98 (test di cessione);

15. Le terre e rocce da scavo potranno essere conferite in loco secondo il regime previsto dal D.M. 161/2012 oppure secondo la disciplina di cui all'art. 41 bis della L. 98/12. In entrambi i casi dovrà essere effettuata analisi caratterizzazione dei materiali da scavo ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui alla colonna A dell'Allegato V Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
16. Le terre e rocce da scavo classificabili come rifiuti di cui al CER 170504, ai fini dell'utilizzo nel recupero ambientale della cava in oggetto, dovranno essere soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e D.M. 5 febbraio 1998, previa osservanza di quanto prescritto all'art. 5 ed al punto 7.31 bis del D.M. 5 febbraio 1998 ovvero con obbligo di caratterizzazione ambientale sul tal quale del materiale in ingresso al centro di recupero per la verifica del rispetto della colonna A dell'Allegato V Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e del rispetto dei limiti dell'eluato di cui all'allegato 3 del D.M. 5/2/98 (test di cessione);
17. Le terre e rocce da scavo classificabili come materie prime seconde, ai fini dell'utilizzo nel recupero ambientale della cava in oggetto, dovranno essere soggette a procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, previa osservanza di quanto prescritto nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente e la caratterizzazione ambientale effettuata per la verifica del rispetto della colonna A dell'Allegato V Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e del rispetto dei limiti dell'eluato di cui all'allegato 3 del D.M. 5/2/98 (test di cessione);
18. I limiti massimi di concentrazione nei materiali terrosi conferiti in loco di Cromo, Nichel e Cobalto potranno essere i seguenti:

Nichel:	392,5 mg/kg
Cromo totale:	582,2 mg/kg
Cobalto:	79,46 mg/kg

a condizione che, anche tali valori, siano attribuibili a valori di fondo naturali presenti nel sito di provenienza.
19. Le analisi chimiche dovranno essere mantenute in un apposito registro presso gli impianti di lavorazione della ditta e dovranno essere allegate alle relazioni annuali sull'attività di cava, unitamente ad un commento sullo svuotamento delle vasche e sulla destinazione dei fanghi. Inoltre le analisi dovranno essere inviate al Comune.
20. Il riempimento di cui ai punti precedenti avvenga procedendo dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto di terreno vegetale;
21. Lo stoccaggio del terreno vegetale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - essere effettuato sulle aree individuate in progetto;
 - avvenire in cumuli dell'altezza prevista in progetto, delimitati da scarpate con inclinazione pari all'angolo di riposo dei materiali che li costituiscono;
 - dovrà essere previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti.
 - sui cumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive e periodiche bagnature;
 - per il terreno vegetale accantonato e da rimettere in sito, deve essere previsto un cronoprogramma di scavo, riempimento e recupero, in cui il terreno rimanga stoccato per un periodo non superiore ai 2 anni; tale soluzione è giudicata migliore dal punto di vista agronomico e di conservazione dello stesso terreno;
22. In fase di coltivazione e recupero ambientale dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959;

23. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;
24. Il trasporto del materiale estratto e di ritombamento non dovrà essere effettuato dalle ore 7.00 alle ore 8.30 di ogni mattina, dalle ore 17.30 in poi di ogni sera e nei giorni festivi, di sabato e di domenica.
25. La coltivazione e il recupero ambientale avvengano per il resto come da progetto presentato ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;
26. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
27. Ai sensi del c.5 bis dell'art.5 del Dlgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa e l'area di essiccazione dei fanghi di segazione dovrà essere destinata esclusivamente a questa operazione;
28. E' fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani Regolatori Generali con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in riferimento all'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PAI e alla D.G.R. n. 1-8753 del 18.03.03;
29. La coltre di terreno vegetale sia accantonata in fase di scavo, e venga reimpiegata in fase di recupero ambientale. Il terreno vegetale dovrà essere rimesso in sito, nel più breve tempo possibile secondo il cronoprogramma previsto, eventualmente integrato con materiale ammendante organico;
30. Vengano eseguiti tutti interventi di mascheramento e inerbimento riportati nel progetto presentato, secondo le modalità nello stesso indicate;
31. Le siepi perimetrali previste in progetto dovranno essere realizzate contemporaneamente all'inizio dei lavori, compatibilmente con la stagione vegetativa. La siepe multiplanare e multispecifica dovrà essere realizzata lungo tutto il lato sud occidentale della cava, fino all'angolo situato in prossimità di C.na Provvidenza; inoltre la siepe dovrà essere composta da specie autoctone tipiche dell'area in oggetto.
32. Sia previsto un piano di sostituzione delle fallanze e di irrigazione di soccorso per almeno 3 anni dall'impianto.
33. I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le fasi progettuali e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione su tutte le aree rese immediatamente disponibili;
34. Al termine della coltivazione, il piazzale di cava risultante dovrà essere riutilizzato ai fini agricoli e preparato per le successive semine o impianti; a tal fine dovranno essere ripristinate le funzionalità irrigue in tutta l'area come previsto in progetto;
35. La messa a coltura dei terreni dovrà avvenire mediante la semina di un prato polifita, che assicuri il ristabilimento di una favorevole struttura fisica e delle proprietà biologiche. La rottura del prato per ritornare alle colture programmate potrà avvenire mediante sovescio solo dopo il secondo anno dal completo recupero della cava. L'inerbimento dovrà essere eseguito nella stagione più favorevole. La semina dovrà avvenire preferibilmente nei mesi di aprile-maggio o settembre, con esclusione dei mesi invernali;
36. Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
37. I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali;

38. Entro **sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione** dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
39. Al termine dei lavori di cui al punto precedente deve essere data apposita comunicazione alla Città Metropolitana;
40. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie **per due anni** dalla scadenza dell'autorizzazione;
41. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, dovranno essere avviate le procedure per la revoca dell'autorizzazione e per l'escussione della cauzione ex art. 32 L.R. 23/16;
42. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;
43. Si rammenta alla Ditta l'obbligo di versamento della Tariffa del Diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di minerale utile estratto, istituita dalla l.r. n.14 del 21 aprile 2006 e smi, e le D.G.R. applicative: n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 e n. 9- 11058 del 23 marzo 2009.
44. Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana corredata da una relazione che descriva e quantifichi in modo compiuto i lavori attuati, con puntuale riferimento al progetto e alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori e da una planimetria riportante sia la topografia aggiornata delle aree coinvolte sia la definizione e quantificazione delle superfici recuperate e la loro tipologia, nel caso di riqualificazioni diverse da quella agricola; gli allegati alla domanda (relazione, planimetrie e computi delle aree e delle opere realizzate) devono essere tecnicamente confrontabili alla documentazione del progetto approvato;
45. All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
46. Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente determinazione.
47. In merito alla conduzione dei lavori:
 - a.1. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato.
 - a.2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. n.69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.
 - a.3. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici

e biologici durante il lavoro.

- a.4. al fine di preservare gli infortuni sul lavoro che potrebbero derivare dallo scarico di materiali mediante mezzi d'opera nei laghi di cava per riempimenti o ricicli, si indica che uno dei metodi corretti ai fini della massima tutela della sicurezza dei lavoratori consiste nel depositare il materiale sul piazzale antistante il lago a debita distanza dal ciglio e procedere successivamente, mediante una pala meccanica, a spingerlo dentro il bacino.
48. E' fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani Regolatori Generali con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in riferimento all'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PAI e alla D.G.R. n. 1-8753 del 18.03.03.

– **di stabilire che l'efficacia del presente atto è condizionata al rilascio del Giudizio positivo di Compatibilità ambientale e che il presente provvedimento ne sarà parte integrante.**

Si rammenta che:

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in argomento e non sostituiti dalla medesima;
- la presente autorizzazione deve essere sempre conservata presso il sito in oggetto, unitamente alla relazione tecnica e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei dispositivi della presente determinazione comportano l'applicazione di sanzioni previste dall'art. 37 della L.R. n. 23/16.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro sessanta giorni dal ricevimento, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 04/09/2017

Il Dirigente del Servizio
dott. Guglielmo Filippini
(f.to in originale)

Il presente documento si compone di n. 10 pagine

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Difesa del Suolo e Attività Estrattive**

N. 10-24905 /2017

OGGETTO: COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA CAVA IN LOC. CASCINA PROVVIDENZA.

COMUNE: COLLEGNO. **RICHIEDENTE:** ES.CO.GE. S.R.L.

AUTORIZZAZIONE EX L.R. 23/2016.

Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive

Premesso che:

- In data 11 febbraio 2016 il sig. Chiambretto Giacomo, in qualità di legale rappresentante della Ditta ES.CO.GE. srl, con sede legale in Druento — Via Torino n. 64 — Codice Fiscale 10484280010 e il sig. Torassa Bernardino, in qualità di legale rappresentante della Ditta Cave Druento srl, con sede legale in Torino — corso Luigi Einaudi n. 20 — Codice Fiscale 01394100018 – hanno depositato presso la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n.40/1998 e smi, copia degli elaborati e contestuale domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA relativamente al progetto di “*Completamento ed ampliamento della cava Cascina Provvidenza nel Comune di Collegno*” in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 59 dell' Allegato B2 della l.r. 40/98 ". Il procedimento si è concluso con l’assoggettamento alla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale con determinazione del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali n. 36-12951 del 23/5/2016;
- in data 18/10/2016 la Ditta ES.CO.GE srl e la Ditta Cave Druento srl hanno depositato presso la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n.40/1998 e smi, copia degli elaborati e contestuale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 (ora abrogata dalla L.R. 23/2016) relativamente al progetto in oggetto;
- La cava in oggetto è stata originariamente autorizzata alla Ditta Beretta & C. s.r.l. in data 8/10/2009 dal Comune di Collegno. In data 22/04/2014 l’autorizzazione è scaduta e la ditta Beretta srl, oltre ad aver cavato notevolmente in difformità rispetto all’autorizzazione rilasciata, non ha concluso i lavori e non ha presentato istanza di rinnovo. Gli elaborati attualmente presentati documentano tali difformità, di cui in passato si è occupato il Comune di Collegno per competenza; lo stesso Comune con ordinanza del Dirigente del Settore Urbanistica del n. 79 del 17/11/2014 ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione in capo alla Ditta Beretta& C. s.r.l.

- Il progetto attualmente presentato si sviluppa sulle stesse superfici del precedente progetto autorizzato alla soc. Beretta. La differenza sostanziale riguarda la profondità di scavo che, mentre prima era limitata a 5 metri dal p.c., ora è stata portata a una profondità media di 16/17 m dal p.c. Si prevede la conduzione dei lavori d'estrazione per fasi successive. La quota massima del fondo scavo risultante è prevista a circa 263,00 m s.l.m., corrispondenti ad una profondità variabile da 15 a 17 m a seconda dell'andamento attuale del piano campagna, stimato mediamente alla quota variabile da 278 a 280 m. slm.
- L'area in disponibilità alla Soc. ES.CO.GE srl è caratterizzata da una superficie effettiva di intervento di 24.700 m²; un volume lordo da movimentare di 184.000 m³; un volume di scotico e terreno vegetale di 28.000 m³; il **materiale utile estraibile** è di **156.000 m³**; i tempi di intervento previsti sono 8 anni più 2 anni per il recupero.
- Il progetto prevede un riempimento della fossa, contestualmente alle operazioni d'estrazione, con limi provenienti dall'impianto di lavaggio inerti, terre e rocce da scavo non classificabili come rifiuti ai sensi del DM 161/2012 e dell'art.41 bis L.98/2013, terre e rocce da scavo classificabili come rifiuti non pericolosi (limitatamente al codice CER 170504), tramite le procedure semplificate di cui all'art. 216 del D.lgs 152/2006, terre varie classificate come MPS (materia prima secondaria) provenienti da impianti di recupero autorizzati mediante procedura ordinaria di cui all'art 208 del D.lgs 152/2006. Le operazioni previste per il recupero ambientale sono: il ritombamento sino alla quota -1m; la rideposizione del terreno di coltivo; limitate lavorazioni del suolo; inerbimenti a spaglio.

Considerato che:

- L'area non risulta soggetta né a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i, né a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del Dlgs 42/2004.
- Con nota n. 130674 del 09/11/2016 ed è stata convocata la I^a riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 40/1998 e smi.
- In data 23/11/2016 si è svolto il sopralluogo istruttorio presso il sito di cava.
- In data 30/11/2016 si è tenuta presso la sede dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria della Città Metropolitana di Torino la I^a riunione della Conferenza dei Servizi, in cui sono state indicate le richieste di integrazioni progettuali necessarie al prosieguo dell'istruttoria.
- In data 07/02/2017 (prot. C.M. n. 14497 del 07/02/2017) le soc. ES.CO.GE srl e Cave Druento srl hanno richiesto una proroga di 30 gg per la consegna delle integrazioni.
- La documentazione integrativa richiesta è pervenuta il 06/03/2017 (prot. C.M. n. 27596 del 07/03/2017).
- Con nota n. 40196 del 03/04/2017 è stata convocata la II^a riunione della Conferenza dei Servizi.
- Con nota n. 58672 del 15/05/2017 è stato comunicato alla Ditta l'importo della garanzia fideiussoria ai sensi dell' art. 33 della L.R. 23/2016 e s.m.i., a beneficio della Città Metropolitana di Torino.
- In data 11/07/2017 sono pervenuti i "*chiarimenti e approfondimenti redatti a seguito della conferenza dei servizi del 27 aprile 2017* " sui quali con nota n. 85223 del 12/07/2017 sono stati richiesti a Comune, Regione Piemonte e ARPA i rispettivi pareri di competenza.
- In data 04/08/2017 e 11/08/2017 sono pervenute da parte della Ditta ES.CO.GE srl., due polizze fideiussorie emesse dalla Società TUA Assicurazioni SPA; la prima relativa al lotto 1

n. 40099791003780 del 26/07/2017 con durata dal 26/07/2017 sino al 01/01/2029 e importo pari a Euro 77.000, la seconda relativa al lotto 2 n. 40099791003793 del 02/08/2017 con durata dal 26/07/2017 sino al 01/01/2029 e importo pari a Euro 241.000, contraente ES.CO.GE srl. a beneficio della Città Metropolitana di Torino, così come indicato nella nota suddetta.

- Sul progetto in oggetto sono pervenuti, nell'ambito dell'istruttoria della Città Metropolitana, i seguenti pareri o note:

- *nota prot. n. 24917 del 01/12/2016 della Città di Venaria Reale – Servizio Ambiente.*
- *nota prot. C.M. n. 143161 del 07/12/2016 del Servizio difesa del suolo e attività estrattiva- ufficio geologico -della Città Metropolitana di Torino.*
- *note prot. n. 19928/A1906A del 14/12/2016 (prot. C.M. n. 145779 del 14/12/2016) e n.50975 del 27/04/2017 del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, contenente richiesta di integrazioni.*
- *nota prot. C.M. n. 145935 del 14/12/2016 del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino.*
- *note prot. n. 30881/A1606A del 20/12/2016 e n. 50552 del 27/04/2017 del Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest della Regione Piemonte.*
- *note prot. C.M. n. 145935 del 14/12/2016 e n. 51007 del 27/04/2017 del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino.*
- *nota prot. CM n. 85906 del 13/07/2017 del Comune di Collegno*

- Il progetto di cui alla presente autorizzazione è composto dai seguenti elaborati definitivi:

B -PROGETTO EX L.R. 69/78 (ora L.R. 23/16)

- A01 – relazione tecnica .
- INT AB01 - relazione integrativa
- A02 – estratto mappa
- A03 – planimetria stato attuale
- INT A03bis -planimetria stato attuale con traccia sezioni estese ad un intorno di 200 m.
- A04 – planimetria destinazioni d'uso
- A05 – planimetria degli interventi
- A06 – planimetria stato finale di coltivazione
- A07 – planimetria stato finale dei lavori
- A08 – sezioni di coltivazione
- INT A08 - sezioni di coltivazione estese ad un intorno di 200 metri”.
- A09 – sezioni di recupero morfologico
- INT A10 – nuova planimetria fasi di coltivazione e recupero morfologico
- A11 – relazione di recupero ambientale
- A12 – planimetria recupero ambientale
- A13 – sezioni di recupero ambientale
- INT A14 – nuova planimetria lotti di recupero ambientale
- INT A15 - nuovo piano gestione rifiuti estrazione ex dlgs 117/08

C - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

- C01 - QUADRO PROGETTUALE
 - C01.A – corografia
 - C01.B - inquadramento territoriale
 - C01.C – planimetria circuiti idraulici
 - C01.D – particolare viabilità accesso alla cava
- C02 - QUADRO PROGRAMMATICO
- C03 – QUADRO AMBIENTALE
 - C03.A – Relazione specialistica sulle seguenti matrici ambientali: Geologia e geomorfologia (relazione geologica geotecnica); Acque sotterranee (relazione idrogeologica)
 - C03.A1 int– Carta piezometrica livello massimo di falda su stato finale di coltivazione
 - C03.B – relazione specialistica sulle seguenti matrici ambientali: Vegetazione, fauna, ecosistemi, Paesaggio, Pedologia, Clima
- C04 – Sintesi in linguaggio non tecnico
- C05 - Documentazione fotografica
- D01 - Compensazioni ambientali Comune Collegno
- E01 - Piano di accertamento dei valori di fondo naturale dell'area
- F01 - Progetto di monitoraggio delle componenti ambientali
- INT.2 G01 - "Nuovo protocollo operativo di gestione sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo che verranno conferite per il ritombamento della fossa di cava"
- INT L01 - Protocollo operativo sulla gestione degli scotici del terreno vegetale, sulla viabilità interna di cantiere e sulla coltivazione del giacimento a confine tra le due società
- H01 - Protocollo operativo di gestione delle operazioni di trasporto e delle operazioni di abbattimento polveri causate dai lavori di cava
- Previsionale impatto acustico
- Previsionale poveri diffuse
- VAR_1: documento tecnico definitivo di variante al PRGC (giugno 2017)
- INT AB02 - CHIARIMENTI E APPROFONDIMENTI REDATTI A SEGUITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 27 APRILE 2017 (giugno2017)

Ed inoltre:

- La Città Metropolitana ha provveduto a:
 - verificare presso la Prefettura di Torino l'iscrizione alla White list (Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - art. 1, commi dal 52 al 57, L. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) con validità sino al 30/10/2017.
 - verificare in data 20/04/2017 la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC);
 - verificare presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino il certificato del Casellario giudiziale relativo agli amministratori della Ditta in esame, per i quali è stato emesso il certificato numero 28010 del 15/05/2017.
 - verificare presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo alla Ditta Cave

Druento srl, per la quale la il Casellario giudiziale ha attestato che non risulta nulla (certif. n. 2526/2017/R del 28/04/2017);

- Il progetto esaminato è risultato conforme ai dettami della L.R. 23/2016 e pertanto sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.
- Da parte della Ditta ES.CO.GE. srl sono state presentate le garanzie fideiussorie citate ai punti precedenti; le condizioni contrattuali delle stesse sono state esaminate e sono risultate idonee a garantire gli obblighi di recupero ambientale ai sensi dell'art.33 della L.R. 23/2016 e s.m.i.

Ritenuto che:

- La presente autorizzazione:
 - possa essere rilasciata ai sensi della L.R. 23/16, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni specificate nel dispositivo;
 - sarà parte integrante, ai sensi della LR 40/98 e del Dlgs 152/2006 smi, del provvedimento recante il Giudizio positivo di Compatibilità ambientale e diverrà efficace a partire dalla data di efficacia del citato provvedimento.

Visti:

- I verbali delle Conferenze dei Servizi;
- I pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati;
- La L.R. n. 23/2016 *"Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave"*
- La Legge n. 56/2014 recante *"Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni"*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.
- L'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- **di autorizzare**, ai sensi della L.R n. 23/2016, il progetto di completamento ed ampliamento della cava Cascina Provvidenza nel Comune di Collegno, così come richiesto dalla Ditta ES.CO.GE. srl, sino al **01/01/2027** e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. Stante la garanzia fidejussoria prestata ai sensi e secondo le modalità della D.G.R. n. 25-3253 del 09/05/2016, la coltivazione recupero ambientale potrà essere attuata esclusivamente nei lotti 1 e 2, di cui alla TAVOLA *"INT A14 - nuova planimetria lotti di recupero ambientale"*, fino alla presentazione di nuova e diversa fidejussione relativa agli altri lotti; tale garanzia dovrà essere prestata almeno 30 giorni prima dell'inizio degli scavi sui restanti lotti, pena la decadenza dell'autorizzazione (come previsto dalla D.G.R. sopra citata).

2. L'esecuzione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale è autorizzata nei mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Collegno, richiesti dalla Ditta istante e indicati nella tavola A02 – estratto di mappa.
3. L'area di cava sia recintata ove possibile e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di recupero ambientale, secondo i disposti del DPR n.128/1959;
4. Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art.891 del Codice Civile;
5. Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 4 ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;
6. Prima dell'inizio di tutti i lavori di escavazione, siano identificati i perimetri dei vari lotti tramite l'apposizione di idonei capisaldi e/o picchetti inamovibili, gli stessi siano mantenuti ben visibili per tutta la durata della coltivazione e del recupero ambientale;
7. Nessun lavoro di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta; in ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere mantenuta almeno 1 m al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica;
8. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi previste in progetto; la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di riempimento devono procedere per lotti successivi, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
9. La volumetria massima estratta non superi i 156.000 m³,
10. Le scarpate dei gradoni non superino l'inclinazione massima di 40° sessagesimali;
11. Qualora lo scavo coinvolgesse il litotipo alterato riscontrato con il sondaggio appositamente terebrato a quota -18,30 m da p.c., le scarpate del gradone posto alla quota più bassa non dovranno superare l'inclinazione massima di 30°;
12. Vista la vicinanza del lato nord-occidentale dell'area in disponibilità della Ditta ES.CO.GE srl al Canale Demaniale della Venaria e, soprattutto, la distanza dall'orlo della fossa già scavata inferiore ai 10m, prima dell'inizio della coltivazione, con opportuni riporti risagomare detto lato della fossa in modo che a p.c. la distanza del canale sia riportata pari a minimo 15 m. L'approfondimento successivo dovrà avvenire a partire dalla base della nuova scarpata in posizione più avanzata verso il centro dell'area;
13. Se nel corso del previsto lavoro di riempimento dovesse presentarsi la necessità di creare scarpate provvisorie, tali scarpate non dovranno superare l'inclinazione massima di 30°;
14. Il riempimento previsto in progetto dovrà avvenire esclusivamente con limi provenienti dall'impianto di lavaggio inerti, terre e rocce da scavo non classificabili come rifiuti, terre e rocce da scavo classificabili come rifiuti non pericolosi (limitatamente al CER 170504), tramite le procedure semplificate di cui all'art. 216 del D.lgs 152/2006, terre varie classificate come MPS provenienti da impianti di recupero autorizzati mediante procedura ordinaria di cui all'art 208 del D.lgs 152/2006;
15. I limi provenienti dall'impianto di lavaggio inerti, ai fini dell'utilizzo nel recupero ambientale della cava in oggetto, dovranno essere soggetti alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e D.M. 5 febbraio 1998, previa osservanza di quanto prescritto all'art. 5 ed al punto 12.7 del D.M. 5 febbraio 1998 ovvero con obbligo di caratterizzazione ambientale sul tal quale del materiale in ingresso al centro di recupero per la verifica del rispetto della colonna A dell'Allegato V Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e del rispetto dei limiti dell'eluato di cui all'allegato 3 del D.M. 5/2/98 (test di cessione);

16. Le terre e rocce da scavo potranno essere conferite in loco secondo il regime previsto dal D.M. 161/2012 oppure secondo la disciplina di cui all'art. 41 bis della L. 98/12. In entrambi i casi dovrà essere effettuata analisi caratterizzazione dei materiali da scavo ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui alla colonna A dell'Allegato V Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
17. Le terre e rocce da scavo classificabili come rifiuti di cui al CER 170504, ai fini dell'utilizzo nel recupero ambientale della cava in oggetto, dovranno essere soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e D.M. 5 febbraio 1998, previa osservanza di quanto prescritto all'art. 5 ed al punto 7.31 bis del D.M. 5 febbraio 1998 ovvero con obbligo di caratterizzazione ambientale sul tal quale del materiale in ingresso al centro di recupero per la verifica del rispetto della colonna A dell'Allegato V Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e del rispetto dei limiti dell'eluato di cui all'allegato 3 del D.M. 5/2/98 (test di cessione);
18. Le terre e rocce da scavo classificabili come materie prime seconde, ai fini dell'utilizzo nel recupero ambientale della cava in oggetto, dovranno essere soggette a procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, previa osservanza di quanto prescritto nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente e la caratterizzazione ambientale effettuata per la verifica del rispetto della colonna A dell'Allegato V Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e del rispetto dei limiti dell'eluato di cui all'allegato 3 del D.M. 5/2/98 (test di cessione);
19. I limiti massimi di concentrazione nei materiali terrosi conferiti in loco di Cromo, Nichel e Cobalto potranno essere i seguenti:

Nichel:	392,5 mg/kg
Cromo totale:	582,2 mg/kg
Cobalto:	79,46 mg/kg

a condizione che, anche tali valori, siano attribuibili a valori di fondo naturali presenti nel sito di provenienza.
20. Le analisi chimiche dovranno essere mantenute in un apposito registro presso gli impianti di lavorazione della ditta e dovranno essere allegate alle relazioni annuali sull'attività di cava, unitamente ad un commento sullo svuotamento delle vasche e sulla destinazione dei fanghi. Inoltre le analisi dovranno essere inviate al Comune.
21. Il riempimento di cui ai punti precedenti avvenga procedendo dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto di terreno vegetale;
22. Lo stoccaggio del terreno vegetale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - essere effettuato sulle aree individuate in progetto;
 - avvenire in cumuli dell'altezza prevista in progetto, delimitati da scarpate con inclinazione pari all'angolo di riposo dei materiali che li costituiscono;
 - dovrà essere previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti.
 - sui cumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive e periodiche bagnature;
 - per il terreno vegetale accantonato e da rimettere in sito, deve essere previsto un cronoprogramma di scavo, riempimento e recupero, in cui il terreno rimanga stoccato per un periodo non superiore ai 2 anni; tale soluzione è giudicata migliore dal punto di vista agronomico e di conservazione dello stesso terreno;
23. In fase di coltivazione e recupero ambientale dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959;

24. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;
25. Il trasporto del materiale estratto e di ritombamento non dovrà essere effettuato dalle ore 7.00 alle ore 8.30 di ogni mattina, dalle ore 17.30 in poi di ogni sera e nei giorni festivi, di sabato e di domenica.
26. la coltivazione e il recupero ambientale avvengano per il resto come da progetto presentato ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;
27. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
28. Ai sensi del c.5 bis dell'art.5 del Dlgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa e l'area di essiccazione dei fanghi di segazione dovrà essere destinata esclusivamente a questa operazione;
29. E' fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani Regolatori Generali con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in riferimento all'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PAI e alla D.G.R. n. 1-8753 del 18.03.03;
30. La coltre di terreno vegetale sia accantonata in fase di scavo, e venga reimpiegata in fase di recupero ambientale. Il terreno vegetale dovrà essere rimesso in sito, nel più breve tempo possibile secondo il cronoprogramma previsto, eventualmente integrato con materiale ammendante organico;
31. Vengano eseguiti tutti interventi di mascheramento e inerbimento riportati nel progetto presentato, secondo le modalità nello stesso indicate;
32. Le siepi perimetrali previste in progetto dovranno essere realizzate contemporaneamente all'inizio dei lavori, compatibilmente con la stagione vegetativa. La siepe multiplanare e multispecifica dovrà essere realizzata lungo tutto il lato sud occidentale della cava, fino all'angolo situato in prossimità di C.na Provvidenza; inoltre la siepe dovrà essere composta da specie autoctone tipiche dell'area in oggetto.
33. Sia previsto un piano di sostituzione delle fallanze e di irrigazione di soccorso per almeno 3 anni dall'impianto.
34. I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le fasi progettuali e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione su tutte le aree rese immediatamente disponibili;
35. Al termine della coltivazione, il piazzale di cava risultante dovrà essere riutilizzato ai fini agricoli e preparato per le successive semine o impianti; a tal fine dovranno essere ripristinate le funzionalità irrigue in tutta l'area come previsto in progetto;
36. La messa a coltura dei terreni dovrà avvenire mediante la semina di un prato polifita, che assicuri il ristabilimento di una favorevole struttura fisica e delle proprietà biologiche. La rottura del prato per ritornare alle colture programmate potrà avvenire mediante sovescio solo dopo il secondo anno dal completo recupero della cava. L'inerbimento dovrà essere eseguito nella stagione più favorevole. La semina dovrà avvenire preferibilmente nei mesi di aprile-maggio o settembre, con esclusione dei mesi invernali;
37. Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
38. I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali;

39. Entro **sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione** dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
40. Al termine dei lavori di cui al punto precedente deve essere data apposita comunicazione alla Città Metropolitana;
41. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
42. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, dovranno essere avviate le procedure per la revoca dell'autorizzazione e per l'escussione della cauzione ex art. 32 L.R. 23/16;
43. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;
44. Si rammenta alla Ditta l'obbligo di versamento della Tariffa del Diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di minerale utile estratto, istituita dalla l.r. n.14 del 21 aprile 2006 e smi, e le D.G.R. applicative: n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 e n. 9- 11058 del 23 marzo 2009.
45. Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana corredata da una relazione che descriva e quantifichi in modo compiuto i lavori attuati, con puntuale riferimento al progetto e alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori e da una planimetria riportante sia la topografia aggiornata delle aree coinvolte sia la definizione e quantificazione delle superfici recuperate e la loro tipologia, nel caso di riqualificazioni diverse da quella agricola; gli allegati alla domanda (relazione, planimetrie e computi delle aree e delle opere realizzate) devono essere tecnicamente confrontabili alla documentazione del progetto approvato;
46. All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
47. Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente determinazione.
48. In merito alla conduzione dei lavori:
 - a.1. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato.
 - a.2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. n.69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.
 - a.3. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici

e biologici durante il lavoro.

- a.4. al fine di preservare gli infortuni sul lavoro che potrebbero derivare dallo scarico di materiali mediante mezzi d'opera nei laghi di cava per riempimenti o ricicli, si indica che uno dei metodi corretti ai fini della massima tutela della sicurezza dei lavoratori consiste nel depositare il materiale sul piazzale antistante il lago a debita distanza dal ciglio e procedere successivamente, mediante una pala meccanica, a spingerlo dentro il bacino.
49. E' fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani Regolatori Generali con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in riferimento all'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PAI e alla D.G.R. n. 1-8753 del 18.03.03.

- **di stabilire che l'efficacia del presente atto è condizionata al rilascio del Giudizio positivo di Compatibilità ambientale e che il presente provvedimento ne sarà parte integrante.**

Si rammenta che:

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in argomento e non sostituiti dalla medesima;
- la presente autorizzazione deve essere sempre conservata presso il sito in oggetto, unitamente alla relazione tecnica e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei dispositivi della presente determinazione comportano l'applicazione di sanzioni previste dall'art. 37 della L.R. n. 23/16.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro sessanta giorni dal ricevimento, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 04/09/2017

Il Dirigente del Servizio
dott. Guglielmo Filippini
(f.to in originale)

Il presente documento si compone di n. 10 pagine